



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1636/2021 del Ruolo Generale Lavoro vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava (avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) giusta procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (C.F. 80018500829), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO Xi AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI (C.F. 80003400811) rappresentati e difesi dal funzionario in servizio Massimiliano Rallo (usptp@postacert.istruzione.it)

RESISTENTI

OGGETTO: riconoscimento precedenza di cui all'art. 33, c. 5, l. 104/92; trasferimento del lavoratore

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- previa disapplicazione della normativa secondaria e dei provvedimenti amministrativi incompatibili, accerta e dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'A.S. 2020/2021 su posto di sostegno, anche in soprannumero, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione convenuta di disporre il conseguente trasferimento;

- condanna l'amministrazione convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha proposto ricorso per ottenere il trasferimento presso uno dei Comuni indicati in ricorso mediante attribuzione della preferenza ex art. 33 L. 104/1992, rappresentando, in proposito:

- di essere docente su posto di sostegno, assunta a tempo indeterminato il 16.11.2011, ed attualmente in servizio presso I.C. Borsellino-Ajello di Mazara del Vallo;
- di aver presentato, per l'anno scolastico 2020/2021, domanda di mobilità territoriale, non potendo inserire il diritto di precedenza ex art. 33, co. 5 e 7, L. 104/92 per l'assegnazione presso gli ambiti della provincia di Trapani, essendo assistente della madre disabile, versante in documentata situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 (cfr., doc. 4);
- di aver non ottenuto il chiesto trasferimento interprovinciale e che alla provincia di Trapani erano stati destinati anche docenti non in possesso di alcuna preferenza.

Il MIUR nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che sancisce: "1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

Anche sotto tale aspetto, dunque, la norma pattizia censurata appare in contrasto con la normativa primaria di settore.

Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, va dichiarata la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave e, conseguentemente, va riconosciuto alla ricorrente il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione convenuta di disporre il conseguente trasferimento.

Nulla sulla domanda cautelare espressamente rinunciata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Marsala, 21.9.2021

IL GIUDICE

-Cinzia Immordino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.